



FOGLIO INFORMATIVO relativo al CONTO CORRENTE in divisa estera

Sezione I – Informazioni sulla banca

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO

Monte Pruno di ROSCIGNO e di LAURINO Società Cooperativa

Iscr. Albo Società Cooperative a Mutualità Prevalente n. A159517

Sede legale in ROSCIGNO via IV Novembre – e.mail trasparenza@bccmontepruno.it - Registro delle Imprese di Salerno n. 115469 – Partita IVA 00269570651 - Cod. ABI 08784-1 - Iscritta all'albo delle banche tenuto dalla Banca d'Italia al n.4673.0.0 e numero di codice meccanografico 8784.1 - Capitale sociale euro 734.092 e riserve euro 16.853.252, come da bilancio 2008 regolarmente approvato - Aderente al Fondo di Garanzia dei Depositanti del Credito Cooperativo ed al Fondo di Garanzia dei portatori di titoli obbligazionari emessi da banche appartenenti al Credito Cooperativo

Sezione II - Caratteristiche e rischi tipici

Struttura e funzione economica

Il conto corrente è il contratto con cui la banca svolge un servizio di cassa per conto del cliente, custodendone il denaro e mantenendolo nella disponibilità dello stesso.

Il cliente può effettuare versamenti di contante e/o di assegni, ricevere bonifici e bancogiri, nonché effettuare prelievi e disporre pagamenti, bonifici e bancogiri, nei limiti del saldo disponibile.

Le relative operazioni sono registrate sul conto, anche al fine del periodico invio dell'estratto conto, e il saldo è in ogni momento a disposizione del correntista, salvo il buon fine dei titoli versati.

I residenti hanno la facoltà di accendere conti correnti in divisa estera; i non residenti hanno la facoltà di accendere conti correnti in divisa estera, denominati "conti esteri". Gli intestatari di detti conti hanno l'obbligo di comunicare alla banca le variazioni della propria residenza valutaria.

Principali rischi (generici e specifici)

Variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse, commissioni e spese) ove contrattualmente previsto.

In caso di convenzione di assegno, utilizzo fraudolento da parte di terzi del libretto di assegni, nel caso di smarrimento o sottrazione e di eventuali atti dispositivi apparentemente riferibili al cliente; pertanto va osservata la massima attenzione nella custodia del libretto degli assegni e dei relativi moduli di richiesta.

Rimborso alla banca dell'importo degli assegni e titoli similari accreditati, in caso di mancato incasso degli stessi.

Variabilità del tasso di cambio e rischio paese.

Rischio di controparte: a fronte di questo rischio è prevista una copertura, nei limiti di importo di € 103.291,38 per ciascun correntista, delle disponibilità risultanti dal conto, per effetto dell'adesione della banca al sistema di garanzia dei depositi sopra indicato.

Sezione III - Condizioni economiche dell'operazione

Requisiti minimi richiesti per l'apertura del conto: NESSUNO

Valute Estere ammesse per c/c	Spese Tenuta c/c Trimestrali	Spese per operazione	Commissione per "Versamento Assegni"	Tassi Attivi annuali su giacenze di c/c
Dollaro USA	50,00 \$ USD	2,5 \$ USD	5,00 \$ USD	1,00%
Sterlina GB	25,00 £ GBP	2,5 £ GBP	5,00 £ GBP	2,00 %
Franco Svizzero	30,00 CHF	2,5 CHF	5,00 CHF	0,50 %
Dollaro Canadese	50,00 \$ CAD	2,5 \$ CAD	5,00 \$ CAD	1,00 %
Dollaro Australiano	50,00 \$ AUD	2,5 \$ AUD	5,00 \$ AUD	2,00 %

Non si accendono conti correnti espressi in altre divise

Tasso annuo debitore massimo per scoperto di conto, anche per valuta: 12,00% su base annua

Periodicità di capitalizzazione degli interessi creditorî: non superiore all'ANNO (ovvero all'atto dell'estinzione) e portati in conto con valuta data di regolamento

Periodicità di capitalizzazione degli interessi debitori: non inferiore al TRIMESTRE (ovvero all'atto dell'estinzione) e portati in conto con valuta data di regolamento

Nell'ambito di ogni singolo rapporto contrattuale viene in ogni caso applicata la stessa periodicità nel conteggio degli interessi debitori e creditorî.

La chiusura contabile periodica coincide con la fine dell'intervallo di tempo considerato, per cui se, ad esempio, viene stabilita la periodicità trimestrale, la liquidazione avviene in coincidenza con la fine di marzo, giugno, settembre e dicembre di ciascun anno.

Modalità di calcolo degli interessi: totale dei numeri (avere o dare) del periodo moltiplicato per il tasso di interesse (creditore o debitore), dividendo il risultato per 365 (divisore dell'anno civile).

<i>Valute sui versamenti di contante</i>	+ 4 giorni lavorativi
<i>di assegni bancari o circolari in euro tratti o emessi su sportelli situati in Italia</i>	
- nel caso di conto espresso in euro di non residenti giorni lavorativi
- nel caso di conto espresso in divisa diversa dall'euro giorni Forex
<i>di assegni in euro o in divisa</i>	+ 15 giorni lavorativi
<i>preavviso per operazione "prelievi valuta"</i>	+ 4 giorni lavorativi
<i>Valute sui prelievi nella stessa divisa in cui è espresso il conto:</i>	
in contanti:	giorno del prelievo

Termini di disponibilità (non stornabilità) di assegni in valuta¹ + 30 giorni lavorativi

¹ Salvo cause di forza maggiore, calcolati in giorni lavorativi successivi a quello di versamento. I termini di non stornabilità non si applicano agli assegni sull'estero.

L'importo degli assegni tratti su banche con le quali la BCC non intrattiene un accordo di incasso commerciale viene riconosciuto al cliente ad incasso avvenuto (*dopo incasso*).

Commissione su assegni al dopo incasso: euro 5,00, ognuno, oltre spese reclamate da corrispondente

Spese e commissioni su assegni impagati/protestati: 2,00% dell'importo
 (oltre al recupero delle spese reclamate da terzi) Minimo € 20,00
 Massimo € 50,00

Importi massimi di spese e commissioni (tutte le spese e commissioni sono applicate nella medesima divisa in cui è espresso il conto corrente. Le spese e le commissioni in euro sono addebitate al loro controvalore in divisa calcolato al cambio indicativo del giorno di esecuzione dell'operazione fornito dalla BCE):

- *spese per comunicazioni* (comprese quelle previste dal D. Lgs. 385/93): € 2,80

Imposta di bollo per estratto conto: nella misura stabilita, tempo per tempo, dalla normativa, attualmente pari a € 34,20 all'anno per le persone fisiche e € 73,80 all'anno per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

Sezione IV – Sintesi delle clausole contrattuali che regolano l'operazione, relative ai principali diritti, obblighi e limitazioni nei rapporti col cliente

Esecuzione di incarichi - La banca si riserva la facoltà di assumere o meno gli incarichi richiesti dal Correntista, dandone comunicazione in caso di rifiuto. Il Correntista ha la facoltà di revocare l'incarico conferito alla banca finché lo stesso non abbia avuto un principio di esecuzione.

Invio della corrispondenza - Le comunicazioni del Correntista alla banca devono essere inviate alla succursale presso la quale è costituito il rapporto.

L'invio al cliente di qualunque comunicazione della banca si intende validamente effettuato all'indirizzo indicato all'atto della costituzione del rapporto o successivamente comunicato dal Correntista per iscritto.

Poteri di rappresentanza - Il Correntista ha la facoltà di farsi rappresentare da terzi nei suoi rapporti con la banca. In caso di rapporti cointestati, la nomina dei rappresentanti e l'eventuale modifica dei loro poteri deve essere effettuata da tutti i cointestatori, mentre la revoca dei poteri dei rappresentanti può essere effettuata anche da un solo cointestatario. Le revoche e le modifiche dei poteri di rappresentanza nonché le rinunce a tali poteri hanno effetto trascorsi 3 giorni (tre) giorni lavorativi dalla ricezione da parte della banca della relativa comunicazione. E' onere del Correntista comunicare ai soggetti interessati l'intervenuta revoca o modifica dei poteri di rappresentanza.

Cointestazione - Se il rapporto è intestato a più persone le operazioni possono essere effettuate, salva diversa pattuizione, separatamente da ciascun cointestatario, con possibilità altresì per ognuno di essi di estinguere il rapporto. La facoltà di operare disgiuntamente può essere revocata o modificata solo su conformi istruzioni impartite per iscritto da tutti i contestatori.

Garanzia e compensazione - La banca ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli o valori del Correntista, a garanzia di qualsiasi credito liquido ed esigibile da essa vantato nei confronti del Correntista stesso. La banca ha altresì diritto di estinguere mediante compensazione parzialmente o totalmente crediti anche non liquidi ed esigibili verso il Correntista con crediti di quest'ultimo derivanti da qualsiasi rapporto, anche cointestato, intrattenuto con la medesima banca.

Modifica della condizioni - La banca ha la facoltà di modificare unilateralmente, anche in senso sfavorevole al Correntista, il tasso di interesse e le altre condizioni economiche e contrattuali applicate al rapporto, fermo l'obbligo di comunicare tali variazioni ai sensi della normativa vigente e il diritto del Correntista di recedere dal contratto senza penalità, ottenendo, in sede di liquidazione, l'applicazione delle condizioni precedentemente applicate.

Reclami - Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la banca, il Correntista può rivolgersi all'Ufficio reclami della banca e, ove ne ricorrano i presupposti, all'Ombudsman bancario e al

Conciliatore Bancario. Per ulteriori informazioni si rinvia alla "*Guida all'Ufficio Reclami e all'Ombudsman-Giurì bancario*", a disposizione della clientela presso ogni locale aperto al pubblico.

Foro competente - Per eventuali controversie concernenti il contratto, è competente l'Autorità Giudiziaria che ricade nella giurisdizione in cui si trova la sede legale della banca. Ove il Correntista sia un consumatore, il foro competente è quello previsto dalle vigenti disposizioni di legge.

Assegni - Il Correntista è responsabile delle conseguenze dannose derivanti dall'uso abusivo od illecito dei moduli di assegno, che pertanto devono essere custoditi con ogni cura. In caso di loro perdita o sottrazione il Correntista deve farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di Polizia e trasmettere copia della denuncia alla banca.

La banca non è tenuta a pagare gli assegni in mancanza di fondi anche quando le disponibilità in conto sono divenute insufficienti per effetto di prelievi a mezzo carte di credito o di debito.

Incasso di assegni, effetti ricevute e documenti similari - L'importo degli assegni bancari e circolari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine ed è disponibile appena decorso il termine specificamente convenuto, prorogabile dalla banca solo in caso di forza maggiore.

L'importo degli assegni diversi da quelli sopra indicati (ad esempio, assegni esteri, vaglia e titoli similari) nonché degli effetti, ricevute e documenti similari è accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine e non è disponibile prima che la banca ne abbia effettuato la verifica o l'incasso e che dell'avvenuto incasso abbia avuto conoscenza la dipendenza accreditante.

La valuta determina unicamente la decorrenza degli interessi e non conferisce al cliente alcun diritto circa la disponibilità dell'importo.

Rimborso di titoli - In relazione al fatto che le banche degli Stati Uniti d'America e di altri Paesi esigono dai cedenti di assegni e di effetti cambiari la garanzia del rimborso del titolo qualora, successivamente al pagamento, venga comunque contestata la regolarità di detti titoli, il cedente di assegni o di effetti su detti Paesi è tenuto a rimborsarli in qualunque tempo a semplice richiesta della banca nel caso che alla banca stessa pervenisse analoga domanda dal suo Corrispondente o dal trattario.

Chiusura periodica del conto - I rapporti di dare e avere relativi al conto, sia esso debitore o creditore, vengono regolati con identica periodicità. Il saldo risultante dalla chiusura periodica produce interessi. Il saldo di chiusura definitiva produce interessi nella misura applicabile alla data di cessazione del contratto.

Estratti conto - Gli estratti conto si intendono approvati trascorsi 60 giorni dal loro ricevimento senza che siano pervenuti alla banca reclami scritti.

Eventuali errori di scritturazione o calcolo, omissioni o duplicazioni di partite possono essere impugnati sia dal Correntista che dalla banca entro 10 anni dal ricevimento dell'estratto conto.

Recesso - Entrambe le parti possono recedere dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno con preavviso scritto di 1 (uno) giorno. Il recesso senza preavviso è ammesso in presenza di una giusta causa o di un giustificato motivo.

Cessazione della convenzione di assegno - In caso di recesso dal contratto di conto corrente e dalla inerente convenzione di assegno la banca non è tenuta ad onorare gli assegni emessi con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. La banca quando intende avvalersi della compensazione fra crediti non liquidi ed esigibili non è tenuta ad onorare gli assegni emessi dal Correntista con data posteriore alla ricezione della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione, ove il conto non presenti sufficiente disponibilità. Nel caso in cui si verifichi la compensazione di legge tra crediti liquidi ed esigibili, il Correntista è tenuto a costituire i fondi necessari anche per il pagamento degli assegni emessi prima del ricevimento della comunicazione della volontà della banca di avvalersi della compensazione.

Divieto di apposizione della clausola "effettivo" - Qualora la banca consenta di utilizzare il conto anche per operazioni in valuta estera, il cliente si obbliga a non apporre la clausola "effettivo" di cui all'art. 1279 c.c..

Legenda

Periodicità di capitalizzazione degli interessi: Periodicità con la quale gli interessi vengono accreditati o addebitati in conto, producendo ulteriori interessi.

Commissione di massimo scoperto: Commissione calcolata, in caso di scoperto di conto, sulla punta massima dello scoperto nel periodo di liquidazione.

Valuta: data di inizio di decorrenza degli interessi.

Termini di disponibilità (non stornabilità): Termini, espressi in giorni lavorativi bancari, decorsi i quali il cliente acquista la giuridica disponibilità delle somme accreditate sul conto.

Rischio Paese: Impossibilità di concludere l'intermediazione in valuta estera a causa dell'insolvenza economica di un determinato Paese per ragioni politiche, calamità naturali e provvedimenti legislativi.

Data, maggio 2009